Allegato lett. " D " all'atto
Notaio Fabrizio Virginio Pesiri
Rep. 44168 /racc 15480

STATUTO della

= Fondazione OPUS SOLIDARIETATIS PAX Ente del Terzo Settore =

Art.1) **Denominazione e Sede**

È istituita nel rispetto del Codice Civile ed ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore - "CTS") la Fondazione di nazionalità italiana

Fondazione OPUS SOLIDARIETATIS PAX Ente del Terzo Settore

in breve

Fondazione OPUS SOLIDARIETATIS PAX ETS

Con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, la denominazione della Fondazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS e di tale indicazione, unitamente agli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha **sede** in **Avellino** (AV) alla Piazza della Libertà n. 19, presso la sede della Diocesi di Avellino.

L'indirizzo della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà essere modificato con delibera del Consiglio Generale e pubblicizzato nelle forme di legge, senza che ciò comporto modificazione dello statuto..

Il Consiglio Generale può istituire e sopprimere, in Italia e all'Estero, uffici direttivi e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art.2) **Finalità e attività**

La Fondazione opera con gli orientamenti e le strutture pastorali della Diocesi di Avellino nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, del-

la educazione, della istruzione e della formazione professionale ed extra-scolastica, della prevenzione del bullismo, della prevaricazione e della violenza, della inclusione sociale e del disagio, della tutela delle fragilità in genere, della promozione della cultura della legalità e della pace, della tutela, promozione e valorizzazione dei beni mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e storico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (incluse le biblioteche), della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (ad esclusione dell'attività professionale di raccolta e riciclaggio di rifiuti), della riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Essa potrà realizzare le proprie attività direttamente ovvero mediante affidamento diretto ad altre strutture collegate alla Diocesi di Avellino e/o alla Caritas Diocesana.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed intende operare con il fine di promuovere il miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché lo sviluppo culturale, sociale, economico e ambientale nel territorio di propria operatività.

In particolare, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

= lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni, e comunque ai sensi della normativa di settore tempo per tempo vigente;

= lettera c): prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consi-

glio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

= lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi della normativa di settore tempo per tempo vigente;

= lettera e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali --con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi--, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199;

= lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente patto statutario;

= lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

= lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; educazione formale e non formale nell'educazione degli adulti, il tutto ai sensi della normativa di settore tempo per tempo vigente;

= lettera p): servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto le-

gislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106, e comunque ai sensi della normativa di settore tempo per tempo vigente;

= lettera q): alloggi sociali ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

= lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi della normativa di settore tempo per tempo vigente;

= lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, ed erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi della normativa di settore tempo per tempo vigente;

= lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

= lettera s): agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;

= lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della normativa di settore tempo per tempo vigente.

La Fondazione potrà esercitare inoltre tutte le attività connesse, similari, complementari, accessorie a quelle innanzi menzionate.

La Fondazione non potrà, in ogni caso, essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. n. 117/2017.

Tutte le eventuali attività riservate a soggetti iscritti in particolari albi o elenchi, esse saranno eseguite esclusivamente dagli stessi, e non dalla Fondazione, che tuttavia potrà avvalersene.

Art.3) **Attività diverse**

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa tempo per tempo vigente.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Generale.

La Fondazione, quindi, potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

-- la promozione e lo svolgimento di ogni iniziativa finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle finalità istituzionali della Fondazione;

-- le attività volte alla inclusione, alla valorizzazione delle persone con disabilità e dei loro familiari e/o attività di promozione e difesa dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari, nonché alla rimozione di ogni ostacolo che ne impedisca la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano;

-- la collaborazione con Enti ed Istituzioni per la promozione di attività di studio e di intervento, sia direttamente sia indirettamente organizzando riunioni, convegni, seminari, occasioni e gruppi di studio;

-- l'adesione in qualunque forma ad altri Enti, soggetti ed istituzioni che svolgano attività e si propongano comunque scopi ed attività affini a quelli della Fondazione medesima;

-- la redazione, la pubblicazione e la diffusione di pubblicazioni, riviste e manuali, saggi, cataloghi, CD-ROM, *films*, opere d'arte, e simili;

-- la gestione di portali *internet* funzionali alla migliore organizzazione delle attività associative ed alla diffusione degli scopi sociali;

-- la istituzione di borse di studio per attività di ricerca, nonché premi di riconoscimento di meriti artistici, di consulenze e collaborazioni di rilevante valore, offerte per la nascita e per lo sviluppo della stessa Fondazione (laurea *honoris causa*, attestati, coppe, targhe, medaglie, vacanza omaggio, premi in denaro);

-- il sostegno di iniziative riconducibili ai settori sopra indicati, in favore di comunità di italiani all'estero, nonché interventi per la cultura ad alto contenuto sociale e di solidarietà anche al di fuori del territorio nazionale;

-- l'offerta al mercato di prodotti, beni e servizi --sempre pertinenti l'ambito delle sue attività principali-- al solo fine di finanziare la sua attività principale.

Le eventuali attività commerciali dovranno possedere i caratteri della marginalità, secondo i criteri richiamati dalla legge, o comunque rispettare le condizioni dettate dalla normativa in vigore per gli enti *non profit*.

La Fondazione potrà beneficiare:

--- di contributi, provvidenze e finanziamenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti al momento della richiesta e concessi e/o erogati sotto qualsiasi forma dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da ogni altro Ente o persona giuridica o privata;

--- di agevolazioni, benefici ed i finanziamenti previsti da norme emanate ed emanande nazionali, comunitarie ed internazionali, in materia di enti *non profit* che perseguono finalità o scopi di utilità sociale e di solidarietà.

Art.4) **Durata**

La Fondazione ha durata indeterminata.

Art.5) **Volontari e lavoratori dipendenti**

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e/o volontari.

Art.6) **Patrimonio**

Il Patrimonio della Fondazione è composto da:

----- I) Fondo di dotazione, che costituisce il patrimonio iniziale dell'Ente, nella misura minima strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di dotazione è costituito da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, conferiti del soggetto Fondatore.

Il valore del Fondo di dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza.

Il fondo di dotazione potrà essere incrementato e/o alimentato da:

= a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

= b) beni mobili e immobili, che pervengano o perverranno, a qualsiasi titolo, alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

= c) lasciti ed elargizioni, fatte da Enti o da privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

= d) la parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio generale, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

= e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

= f) avanzi di amministrazione e/o di gestione;

----- II) Fondo di gestione, con il quale la Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

--- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;

--- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 del D.Lgs. 117/2017);

--- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;

--- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

--- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori;

--- le entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Quando risulta che in conseguenza di perdite il patrimonio di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017, sia diminuito di oltre un terzo rispetto alla sua misura minima fissata dalla legge, il Consiglio Generale --e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato--, devono, senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione della attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Art.6) **Organi sociali**

Sono organi della fondazione:

--- il Presidente della Fondazione, ruolo ricoperto di diritto dal Vescovo *pro-tempore* della Diocesi di Avellino;

--- Consiglio Generale;

--- il Presidente del Consiglio Generale, che coincide con il Presidente della Fon-

dazione;

--- il Vice-Presidente del Consiglio Generale (ove nominato), che riveste anche la carica di Vice Presidente della Fondazione;

--- il Segretario (ove nominato);

--- l'Organo di Controllo;

--- il Revisore legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dal Consiglio Generale).

Gli organi della Fondazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio.

Art.7) **Consiglio Generale**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Generale composto da 5 (cinque) membri, ivi compreso il Presidente --che è di diritto il Vescovo *pro-tempore* della Diocesi di Avellino, che è anche il Presidente della Fondazione-- e, ove nominato, il Vice Presidente, i quali durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Sono membri di diritto del Consiglio Generale il Vescovo *pro-tempore* della Diocesi di Avellino e il Direttore *pro-tempore* della Caritas diocesana di Avellino; gli altri tre membri sono designati dal Vescovo tra le persone che si sono distinte per meriti o che possiedono specifiche competenze nei settori di attività della Fondazione, e la loro nomina è approvata dall'altro membro di diritto (il Direttore della Caritas diocesana).

In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il Consiglio Generale a maggioranza assoluta dei membri in carica delibera

se sostituire il componente cessato ovvero se ridurre il numero dei Consiglieri, in mancanza di decisioni entro tre mesi, il numero si considera ridotto. Qualora deliberi di procedere alla sostituzione del membro cessato o decaduto, il Consiglio Generale, a maggioranza assoluta dei membri in carica, nomina un nuovo membro che resterà in carica fino alla scadenza dei restanti membri del Consiglio Generale nominati con mandato per i tre esercizi.

Prima della scadenza del mandato, il Consiglio Generale viene ricostituito con le modalità di cui innanzi. Nelle more dell'assunzione delle funzioni del nuovo Consiglio, i membri uscenti permangono in carica in regime di *prorogatio* con i soli poteri di ordinaria amministrazione.

I Consiglieri possono essere riconfermati.

Art.8) **Competenze del Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna, onde raggiungere gli scopi della Fondazione, ed in particolare, a titolo esemplificativo:

-- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;

-- delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

-- redige e approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo;

-- definisce la struttura operativa della Fondazione;

-- conferisce incarichi professionali;

-- provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;

-- sottoscrive --tramite il suo Presidente o Vice Presidente-- atti e contratti di qualsiasi natura;

-- stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale e ne nomina i componenti;

-- nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta un Vice Presidente (con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento);

-- coopta i Consiglieri a qualsiasi titolo cessati;

-- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

-- amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;

-- delibera le modifiche al presente statuto;

-- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

-- delibera sulla responsabilità degli organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

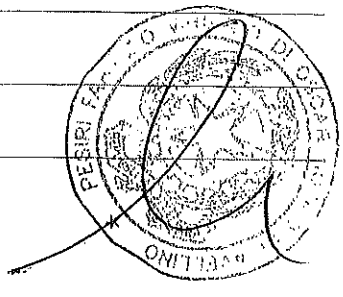
-- approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna alla disciplina dell'organizzazione dell'attività della Fondazione;

-- delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici, sia in Italia che all'estero;

-- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

-- cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni e di tutti gli altri libri obbligatori;

-- determina la istituzione e la nomina di un Comitato Scientifico o di Consulenti scientifici, definendone attività, durata e poteri.



Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo da nominare composto da tre dei suoi membri; può deliberare di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta.

Il Consiglio può avvalersi di consulenti.

Art.9) **Adunanze del Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale si riunisce, presso la sede della Fondazione o altrove, purché in Italia, ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, per iscritto, da almeno un terzo dei membri del Consiglio Generale o dal Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione --che è anche Presidente del Consiglio Generale--, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (ove nominato) o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio più anziano per età anagrafica.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati --con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima della data fissata per la riunione-- al domicilio dei singoli componenti del Consiglio Generale e dell'organo di controllo; in caso d'urgenza la convocazione avviene almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa il Segretario con funzioni consultive e propositive.

Le riunioni sono verbalizzate dal Segretario --oppure da chi è all'uopo delegato dal Presidente del Consiglio Generale-- il quale redige verbale e lo sottoscrive in-

sieme al Presidente; quando il Consiglio Generale, ricorrendo gravi motivi, decide eccezionalmente di riunirsi in seduta segreta, funge da segretario il consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Le adunanze del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso d'assenza o impedimento anche di questo ultimo, dal componente del Consiglio più anziano per età anagrafica.

Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto.

Le riunioni dei Consiglio Generale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti potranno essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti riguardanti tali argomenti e che di tutto quanto sopra sia dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio Generale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Generale stesso.

Art.10) **Responsabilità dei Consiglieri**

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del citato D.Lgs. 117/2017.

Art.11) **Presidente e Vice Presidente**

Presidente della Fondazione è il Vescovo *pro-tempore* della Diocesi Avellino, che è anche Presidente del Consiglio Generale, ha la legale rappresentanza generale

della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, su deliberazione del Consiglio Generale.

Spetta al Presidente della Fondazione:

-- convocare e presiedere il Consiglio Generale e dare esecuzione alle deliberazioni da esso assunte;

-- svolgere attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio Generale e da esecuzione alle relative deliberazioni, vigila sull'andamento generale della Fondazione;

-- compiere gli atti di ordinaria amministrazione e cura l'andamento della Fondazione secondo criteri di efficacia ed economicità;

-- verificare e pretendere l'osservanza dello statuto e dei regolamenti della fondazione e la normativa tutta applicabile in materia di Enti del Terzo Settore;

-- promuovere la riforma dello statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità;

-- predisporre la bozza di bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio Generale per l'approvazione.

Nei caso di necessità e di urgenza --attestati da lui stesso, sotto la sua responsabilità-- il Presidente può compiere atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione senza previa delibera del Consiglio Generale; in tal caso, però, deve contestualmente convocare il Consiglio Generale per la ratifica del suo operato.

Il Presidente, su delibera conforme del Consiglio Generale, sentito l'Organo di controllo, può delegare alcuni dei suoi poteri --e quindi la rappresentanza legale della Fondazione-- ad uno o ad alcuni degli Amministratori.

Il Presidente della Fondazione, inoltre, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi pubblici o privati, anche al fine di in-

staurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente della Fondazione --anche di rappresentanza legale della Fondazione, con effetti nei confronti dei terzi-- sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio Generale o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano per età anagrafica.

Art.12) **Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Generale, salvo i casi in cui la verbalizzazione sia affidata ad un Notaio, laddove richiesto dalla normativa vigente ovvero su richiesta del Presidente.

Il Segretario cura la tenuta dei libri delle adunanze del Consiglio Generale.

Art.13) **Organo di controllo**

Il Consiglio Generale provvede alla nomina di un organo di controllo, che può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. Al Revisore Unico, si applica quanto previsto nell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

--- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

--- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

--- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

--- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e generale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;

--- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza dell'adunanza del Consiglio generale per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Art.14) **Organo di Revisione legale dei conti**

E' nominato, nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, ovvero qualora il Consiglio Generale lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un Re-

visore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

La responsabilità dei membri dell'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è disciplinata dall'art. 28 del D.Lgs. 117/2017.

Art.15) **Bilancio d'esercizio**

L'esercizio sociale ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Presidente della Fondazione ed è approvato dal Consiglio Generale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.16) **Bilancio sociale**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Presidente della Fondazione redige il bilancio sociale, che sarà approvato dal Consiglio Generale, e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art.17) **Libri sociali obbligatori**

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio Generale.

I libri sociali possono essere esaminati da ciascun Consigliere, dall'Organo di Controllo e da ogni volontario, con possibilità di trarne copia.

Art.18) **Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili.**

La Fondazione esclude ogni fine di lucro, sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e generale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

--- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

--- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

--- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

--- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

--- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

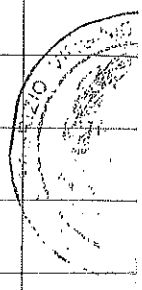
Art.19) **Estinzione e scioglimento - Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, con deliberazione del Consiglio Generale, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, previo parere positivo di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto deciso dal Consiglio Generale.

Art.20) **Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Libro I, Titolo II, del codice civile, nonché alle norme leggi speciali ed alle norme inderogabili tutte tempo per tempo vigenti in materia di Enti che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e generale, e comunque non lucrative, nonché alle norme dettate dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, applicabili per interpretazione anche estensiva o analogica in caso di lacune della regolamentazione statutaria.

Firmato: Arturo Aiello; Fabrizio Virginio Pesiri (sigillo).



Certifico io sottoscritto dott. Fabrizio Virginio Pesiri, Notaio in Avellino, iscritto al ruolo dei Distretti Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, che la presente copia fotostatica su novantaquattro facciate è conforme all'originale ai miei atti.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Avellino, Piazza della Libertà n. 23, 27 marzo 2026

